

Anno CXXXIII - Numero 23

Roma, 15 dicembre 2012

Pubblicato il 15 dicembre 2012



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 7-9-2012 - 1° U.C.B. 9-10-2012

1. La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 375 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G 27 novembre 2011, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011, alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

Presidente:

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto.

Componenti:

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI dott.ssa Rosa;

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA dott. Alfonso.

Segretario:

Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO Vincenzo.

2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 7-9-2012 - 1° U.C.B. 9-10-2012

1. La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G 27 novembre 2011, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011, alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

Presidente:

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto.

Componenti:

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI dott.ssa Rosa;

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA dott. Alfonso.

Segretario:

Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO Vincenzo.

2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 16 NOVEMBRE 2012

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2
(Consigli di disciplina)

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all'Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 12.

Art. 4

(Nomina)

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

5. È facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;

- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;

- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'or-

gano e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più provincie finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

Art. 5

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 7

(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 NOVEMBRE 2012

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi nonché le relative norme comportamentali, ai sensi della L. 112 del 3 febbraio 1963, D.P.R. 1403 del 18 novembre 1965, L. 616 del 25 luglio 1966, L. 339 del 12 novembre 1990, D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2 (Consigli di disciplina territoriale)

1. Presso i Consigli degli Ordini Regionali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono, in prima istanza, compiti di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di componenti da 3 a 5, ovvero pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini Regionali che svolgono tale funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il numero dei componenti, nella misura sopra fissata, è predeterminedato con apposita delibera dai Consigli degli Ordini Regionali.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di 3 componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da 3 consiglieri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal presidente del Consiglio territoriale di disciplina.

Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente non iscritto all'albo.

4. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina del presidente del tribunale prevista dall'art. 6 che segue, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.